

I MODELLI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO NELLE SOCIETA' DI CAPITALI

di Claudio Venturi

Sommario: **1. I principi della legge delega** – **2. I modelli di amministrazione e di controllo nelle SpA.** – **2.1. Il sistema classico.** 2.1.1. *L'organo amministrativo.* – 2.1.2. *L'organo di controllo.* 2.1.3. *La revisione contabile.* – 2.1.4. *Le novità introdotte dalla riforma.* – **2.2. Il sistema dualistico.** – 2.2.1. *Il sistema dualistico negli altri Paesi europei.* – 2.2.2. *Il sistema dualistico nella nostra legislazione.* - A. *L'organo di amministrazione: il consiglio di gestione.* – B. *L'organo di controllo: il consiglio di sorveglianza.* – C. *La revisione contabile.* – D. *L'Assemblea dei soci.* – E. *L'azione di responsabilità.* - **2.3. Il sistema monistico.** – 2.3.1. *L'organo di amministrazione: il consiglio di amministrazione.* – 2.3.2. *L'organo di controllo: il comitato per il controllo sulla gestione.* – 2.3.3. *L'azione di responsabilità.* – 2.3.4. *La revisione contabile* – **3. I modelli di amministrazione e di controllo nelle Srl.** – 3.1. *Premessa.* – 3.2. *Amministrazione della società.* – 3.3. *La rappresentanza della società.* – 3.4. *Ripartizioni di competenze tra amministratori e soci.* – 3.5. *Il metodo collegiale.* – 3.6. *Il controllo legale dei conti.* – **4 La delega del potere gestorio.** – 4.1. *Il procedimento di costituzione della delega.* – 4.2. *Le attribuzioni delegabili.* – 4.3. *Le responsabilità dei delegati.* – 4.4. *Limiti di applicabilità alla società a responsabilità limitata.*
TAVOLE RIASSUNTIVE

1. I principi della legge delega

In materia di governance di società per azioni, l'art. 4, comma 8, della Legge Delega ha dettato i seguenti principi di riforma:

- a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento e alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo;
- b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina alla carica;
- c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;
- d) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo con riferimento, in particolare, a situazioni di conflitto d'interesse e in modo tale che i suddetti siano tenuti ad agire in modo informato;
- e) prevedere che le società per azioni possano scegliere statutariamente di adottare uno tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
 1. **sistema classico** basato sulla presenza di un organo di amministrazione, formato da uno o più membri, ed un collegio sindacale;
 2. **sistema dualistico** basato sulla presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea;

3. **sistema monistico** basato sulla presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza e di adeguati poteri di informazione e ispezione.

Alla luce di tali principi la riforma del diritto societario, attraverso un maggiore grado di flessibilità e di autonomia statutaria all'interno delle società per azioni, sottopone ad una radicale revisione delle regole di *corporate governance* conferendo alla volontà dei soci la possibilità di scegliere tra tre diverse opzioni di carattere generale in merito alla suddivisione delle competenze fra l'organo amministrativo o di gestione e l'organo di controllo o di sorveglianza.

La riforma del diritto societario prevede, dunque, la possibilità di scegliere tra diversi modelli di "amministrazione e controllo".

In assenza di una precisa disposizione statutaria, in base al nuovo articolo 2380 C.C., la società potrà affidare il controllo ad organi il cui funzionamento e i cui compiti non differiscono sostanzialmente da quelli attuali.

Accanto a questo modello di amministrazione che possiamo chiamare "**sistema classico o tradizionale**", oggi vigente e che viene confermato, si affiancano un "**sistema dualistico**", strutturato su un consiglio di sorveglianza e un consiglio di gestione, e un "**sistema monistico**", che prevede, invece, un consiglio di amministrazione e un comitato interno per il controllo sulla gestione.

2. I modelli di amministrazione e di controllo nelle SpA

2.1. 1 sistema classico (artt. 2380 bis – 2409 septies C.C.)

Il sistema tradizionale di amministrazione e di controllo si applica in mancanza di diversa scelta statutaria e continua a basarsi sulla distinzione tra un **organo di gestione** (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e un **organo di controllo** (collegio sindacale).

All'organo di controllo, in analogia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 58/1998 per le società quotate, è sottratto il **controllo contabile**, che con le eccezioni di cui al 3° comma dell'articolo 2409-bis, è **obbligatoriamente effettuato da un revisore** (persona fisica o società di revisione), iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ¹, il controllo contabile è obbligatoriamente esercitato da una **società di revisione**.

In sostanza, il sistema classico prevede la presenza di un **organo amministrativo** (consiglio di amministrazione o amministratore unico) **controllato dal collegio sindacale** cui spettano tutte le attuali prerogative ad eccezione del controllo contabile; controllo contabile che deve essere esercitato da un **revisore contabile o da una società di revisione** (art. 2409 bis C.C.).

Se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato può affidare al collegio sindacale anche

¹ Società dotate di un patrimonio netto non inferiore a 5.000.000 di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a 200.

il controllo contabile. In questo caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

In caso contrario, l'iscrizione è obbligatoriamente prevista **per almeno un componente effettivo e per un componente supplente**. Gli altri devono essere scelti tra gli **iscritti agli Albi professionali**, individuati con decreto del Ministro della giustizia, o **tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche** (art. 2397 C.C.).

2.1.1. L'organo amministrativo

In questo modello gli amministratori sono eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, tranne i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo (art. 2383, comma 1).

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono tutte le azioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (art. 2380-bis, comma 1). Tale responsabilità non può essere condivisa con altri soggetti sociali (cfr. art. 2364, 1^a comma, n. 5).

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne **l'iscrizione nel Registro delle imprese** indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti, salvo che lo statuto non imponga la presenza di un maggior numero.

Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto (Cfr. art. 2388, 1 e 2 comma).

La nomina deve essere fatta **per tre esercizi** e la scadenza deve coincidere con la data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio (art. 2383, comma 2).

Gli amministratori, dunque, **non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi** e, quindi, scadono nel giorno della riunione assembleare convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

In tal modo si risolve il vecchio dubbio sulla esatta determinazione del triennio amministrativo che, secondo alcuni, coincideva con la chiusura del terzo esercizio e, per altri, alla cui opinione la nuova norma sostanzialmente aderisce, con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

2.1.2. L'organo di controllo

Il controllo nella Spa, nella quale lo statuto non abbia optato per uno dei due regimi alternativi previsti, di cui parleremo più avanti, è attribuito al Collegio sindacale.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio né sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio sindacale, già competente per il **controllo sulla gestione**, può essere investito, per espressa

previsione statutaria, anche al **controllo contabile**. In questo caso il Collegio deve essere interamente costituito da revisori iscritti nell'apposito Registro.

Il **controllo sulla gestione** consiste nella verifica dell'osservanza dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori; **quello contabile** riguarda la regolarità delle scritture e dei documenti attinenti alla registrazione e documentazione delle operazioni di gestione.

Se il Collegio sindacale esercita solo il controllo sulla gestione, quello contabile deve essere conferito ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel Registro tenuto dal Ministero della giustizia.

Le riunioni del collegio devono avvenire almeno ogni 90 giorni.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

2.1.3. La revisione contabile

Il controllo contabile è esercitato da un **revisore esterno** il quale può essere una persona fisica o una **società di revisione**, iscritta nella società dei revisori², se la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ovvero una **società di revisione** se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Nelle società non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la revisione contabile può essere svolta dal Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

2.1.4. Le novità introdotte dalla riforma

Nonostante che questo sistema di amministrazione continui, come in passato, a basarsi sulla distinzione tra un organo di gestione (amministratore unico o consiglio di amministrazione) e un organo di controllo (collegio sindacale), per esso la riforma ha introdotto almeno quattro importanti novità, che riguardano: i compiti del presidente del Consiglio di amministrazione, la puntualizzazione dei poteri-doveri degli organi delegati rispetto agli altri componenti del consiglio, la precisa indicazione dei poteri-doveri dei consiglieri deleganti; la netta distinzione dei doveri degli organi delegati da quelli dei consiglieri senza delega.

Per quanto riguarda il primo punto, si deve rilevare che per la prima volta sono stati disciplinati, salvo diverse previsioni dello statuto, i **compiti del presidente del consiglio di amministrazione**, prevedendosi che esso non ha funzione gestionale, ma quella di far funzionare in modo efficiente il consiglio di amministrazione.

Al 1° comma dell'art. 2381 C.C. si stabilisce, infatti, che *"... il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri"*.

Per quanto riguarda il secondo punto, è necessario rilevare che uno dei punti più importanti della riforma è costituito dalla precisa indicazione **dei poteri-**

² Non si tratta necessariamente di una società di revisione iscritta nell'Albo tenuto dalla CONSOB, Come è noto, infatti, con il D. Lgs. n. 88/1992, a fianco delle società di revisione previste dal D.P.R. n. 136/1975 (iscritte nell'Albo tenuto dalla CONSOB), è stata prevista la nuova figura delle società di revisione iscritte nel Registro dei revisori contabili e non iscritte all'Albo della CONSOB (art. 6, D.Lgs. n. 88/1992).

doveri degli organi delegati (consigliere delegato e comitato esecutivo) rispetto agli altri componenti del consiglio (consiglieri deleganti).

Al 3° comma dell'art. 2381 C.C. si stabilisce, infatti, che *“Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”*.

Il consiglio di amministrazione è, dunque, sovraordinato rispetto agli organi delegati.

Gli organi delegati, secondo quanto stabilito dal 5° comma dell'art. 2381 C.C., devono:

- 1) **curare** *“l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa”*;
- 2) **riferire** *“al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”*.

Dunque, il compito essenziale degli organi delegati è quello di porre in essere un'efficiente organizzazione dell'impresa, sotto ogni profilo (controllo interno di gestione, sistema amministrativo e sistema contabile, organizzazione dei flussi informativi da parte delle controllate, ecc.).

Per quanto riguarda il terzo punto, si deve rilevare che la riforma ha precisato i **poteri-doveri dei consiglieri deleganti**, ai quali, oltre a conferire la delega stabilendone i limiti (art. 2381, comma 1), oltre a deliberare sia sulle attribuzioni non delegabili (art. 2381, comma 4), oltre ad impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega (art. 2381, comma 3), spetta i seguenti compiti:

- 1) **valutare** *“l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società”*;
- 2) **esaminare** *“i piani strategici, industriali e finanziari della società”*;
- 3) **valutare** *“sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”* (art. 2381, comma 3);
- 4) **agire** *“in modo informato”*; (art. 2383, comma 6).

Ciascun amministratore potrà chiedere *“agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”*. (art. 2383, comma 6).

Per quanto riguarda il quarto punto, è necessario rilevare che la riforma prevede doveri degli organi delegati nettamente distinti da quelli dei consiglieri senza delega. Questa distinzione si riflette sulle rispettive **responsabilità**.

Sebbene sia stata conservato il principio della una responsabilità solidale degli amministratori, la posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili va valutata in relazione ai diversi obblighi che fanno loro capo.

A tale proposito, nella Relazione si legge che *“La eliminazione dal precedente secondo comma dell'art. 2392 dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare*

sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili. Si tratta di un chiarimento interpretativo di notevole rilevanza, avuto riguardo alle incertezze dell'attuale prevalente giurisprudenza”.

2.2. Il sistema dualistico (artt. 2409 octies – 2409 quinquiesdecies C.C.)

2.2.1. Il sistema dualistico negli altri Paesi europei

Il sistema dualistico è diffuso, oltre che in Germania, anche in Francia e in Olanda. La legge tedesca è l'unica che prevede come unico sistema quello dualistico; in Francia, come avviene in Italia, il modello dualistico è facoltativo; mentre nei Paesi Bassi è obbligatorio per le grandi società.

Da notare che il sistema dualistico adottato dalla legislazione tedesca si differenzia sia da quello italiano che da quello francese per il fatto che l'amministrazione della società avviene a due livelli: il Consiglio di gestione (Vorstand) gestisce la società in piena autonomia e i membri del Consiglio sono solidalmente responsabili della gestione dell'impresa; il Consiglio di sorveglianza (Aufsichtsrat) nomina e vigila sull'operato del Consiglio di gestione; svolge una funzione consultiva e viene coinvolto direttamente dal Consiglio di gestione nelle decisioni che sono di fondamentale importanza per l'impresa.

2.2.2. Il sistema dualistico nella nostra legislazione

Il sistema dualistico prevede che il controllo e l'amministrazione siano esercitati, rispettivamente, da un **Consiglio di sorveglianza**, nominato dall'assemblea, e da un **Consiglio di gestione**, nominato e controllato dal Consiglio di sorveglianza.

Nel sistema dualistico, la gestione dell'impresa è esclusivamente affidata al Consiglio di gestione e il controllo sulla gestione ad un Consiglio di sorveglianza.

Il controllo contabile è affidato ad un organo esterno alla società, che affianca i due organi appena menzionati. Il nuovo organo che attrae su di sé tutte le mansioni finora svolte dal Collegio sindacale e parte di quelle spettanti ai soci.

Nella società che adotta il sistema dualistico, l'amministrazione potrà essere affidata **solo ad un organo collegiale** (Consiglio di gestione), restando, pertanto, del tutto preclusa la facoltà di nominare un amministratore unico. Questo sarà sicuramente un primo elemento che potrà orientare la scelta dei soci nell'individuazione del modello di amministrazione confacente alle loro esigenze.

Il modello dualistico potrebbe essere scelto da una società il cui capitale sociale sia di un soggetto che non sia in grado, per vari motivi, di gestire direttamente la società e che voglia distaccare la propria persona dalla vita societaria e nominare un insieme di soggetti a cui affidare la sorveglianza

dell'organo amministrativo, creando così una separazione tra la proprietà del capitale sociale e quello della gestione della società.

Potrebbe essere, altresì, scelto da una società il cui capitale non sia nelle mani di soggetti imprenditori (si pensi ad una società partecipata da Enti pubblici, che trovano opportuno avvalersi di un gruppo di soggetti, i "sorveglianti" che, avere dirette competenze gestionali, hanno la capacità, in ragione della loro qualificazione professionale, di instaurare un rapporto con l'organo amministrativo assai più proficuo di quello che i soci potrebbero realizzare).

Il **controllo contabile** è di competenza di un revisore o di una società di revisione.

A. L'organo di amministrazione: il Consiglio di gestione

Al Consiglio di gestione si applica, in sostanza, la stessa disciplina prevista per il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di gestione, che è **costituito da almeno due componenti anche non soci**, viene nominato dal Consiglio di sorveglianza, **ha l'esclusiva gestione dell'impresa** e può nominare amministratori delegati o un Comitato esecutivo (art. 2409-novies C.C.).

Viene quindi normativamente fissato il numero minimo, mentre spetta allo statuto definire il numero massimo dei componenti del Consiglio di gestione.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, la **nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al Consiglio di sorveglianza**, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

Ove si adotti il sistema dualistico la nomina della governance della società scivola, dunque, dalle mani dei soci, che sul punto non avranno più voce in capitolo, a quelle del Consiglio di sorveglianza.

Sta proprio qui il cuore di questo sistema, che presuppone una **lontananza dei soci dalle scelte strategiche sul funzionamento della società** e la nomina di un sistema di amministrazione affidato ad un organo tecnicamente più preparato.

Inoltre, i membri del Consiglio di sorveglianza, come vedremo meglio più avanti, non potranno essere eletti nel Consiglio di gestione (art. 2409-novies, comma 4).

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza e **restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi**, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2409-novies, 4° comma).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede "senza indugio" alla loro sostituzione (art. 2409-novies, comma 6).

La norma non prevede altro. Manca il rinvio all'articolo 2386 che, con riguardo al sistema classico, regola le varie opzioni per l'integrazione del Consiglio nel caso di cessazione di uno o più componenti.

Pertanto, stando al dettato normativo- secondo A. Busani ³ - non è prevista alcuna sostituzione dei membri cessati con altri nominati dal Consiglio stesso e nemmeno è prevista l'inseribilità statutaria della clausola "*simul stabunt, simul cadent*", che la riforma ora disciplina all'articolo 2384, comma 4, e che

³ "La scommessa del modello dualistico", in Il sole-24ore, 25 Ottobre 2003, n. 293, pag. 27.

consente di preventivare la decadenza dell'intero consiglio al venir meno della maggioranza o anche della sola minoranza dei consiglieri.

L'unica regola è dunque quella per la quale il Consiglio di sorveglianza deve provvedere, senza indugio, a nominare i nuovi membri del Consiglio di gestione in sostituzione dei componenti cessati.

Lo statuto non può prevedere regole diverse, dovendosi ritenere voluto il mancato espresso rinvio dell'articolo 2409-undecies all'articolo 2386.

Tanto più che viene espressamente richiamato dall'articolo 2409-undecies l'articolo 2385, che regola i tempi e le modalità per la cessazione degli amministratori dalla carica.

I componenti del Consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa (art. 2409-novies, 5° comma).

Scelte diverse sono state fatte dal Legislatore anche con riguardo alla materia della delega delle funzioni ai componenti del Consiglio.

Nel sistema tradizionale, infatti, il consiglio di amministrazione poteva delegare le proprie attribuzioni *“ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti”*; adottando il sistema dualistico, invece, il Consiglio di gestione potrà assegnare le proprie competenze solo *“ad uno o più dei suoi componenti”*.

Secondo quanto si stabilisce al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2409-novies, il Consiglio di gestione *“Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381”*.

Così l'ambito dell'autonomia degli amministratori delegati è fissato dal Consiglio di gestione, che determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non sono delegabili quelle competenze del Consiglio di gestione che presentano una certa rilevanza (ad esempio: l'aumento del capitale sociale, l'emissione di un prestito obbligazionario, la redazione del bilancio, la stesura del progetto di fusione).

L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione può essere promossa:

- a) dalla società,
- b) dai soci,
- c) dal Consiglio di sorveglianza. In questo caso, la deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso Consiglio di sorveglianza (art. 2409-decies, commi 1 e 2).

Al consiglio di gestione si applicano, quando compatibili, quasi tutte le norme stabilite per il modello tradizionale del consiglio di amministrazione (art. 2409-undecies C.C.).

B. L'organo di controllo: il Consiglio di sorveglianza

Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il Consiglio di sorveglianza è costituito da **almeno tre componenti**, che possono essere scelti anche al di fuori della compagine sociale (soci e non soci).

Almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

La nomina dei componenti il Consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea ordinaria, salvo i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo.

L'assemblea nomina il Consiglio di sorveglianza cui spettano funzioni che ridimensionano quelle assembleari, tra cui la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di gestione, l'approvazione del bilancio, le funzioni del collegio sindacale e il rendiconto annuale dell'assemblea.

Il presidente del Consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.

I poteri del presidente del Consiglio di sorveglianza sono determinati dallo statuto.

I componenti del Consiglio di sorveglianza **restano in carica per tre esercizi** e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364.

Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede "senza indugio" alla loro sostituzione.

La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Non possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, colui che è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) i componenti del consiglio di gestione;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate e alle società che la controllano a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi (art. 2409-duodecies, comma 11).

A questo organo sono attribuite sia le **funzioni di vigilanza e le responsabilità del Collegio sindacale** (controllo contabile), sia, in larga parte, le **funzioni dell'assemblea ordinaria**.

Secondo quanto stabilito all'art. 2409-terdecies, comma 1, il Consiglio di sorveglianza:

- a. nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- b. approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
- c. esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma ⁴;

⁴ Si riporta il comma 1, dell'art. 2403:
"2403. (Doveri del collegio sindacale).

- d. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- e. presenta la denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409;
- f. riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.

Secondo quanto stabilito nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2409-terdecies:

- a) Lo statuto può prevedere che **in caso di mancata approvazione del bilancio** o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di gestione o del Consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea. In altre parole, nel caso in cui il Consiglio di sorveglianza si rifiuti di approvare il progetto di bilancio presentato dal Consiglio di gestione, lo statuto può prevedere che la competenza per l'approvazione spetti all'assemblea.
- b) I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri **con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico**. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
- c) I componenti del Consiglio di sorveglianza **possono** assistere alle adunanze del consiglio di gestione e **devono** partecipare alle assemblee.

Alle deliberazioni del Consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis⁵, ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377 C.C., sull'annullabilità delle deliberazioni.

C. La revisione contabile

Nel sistema dualistico di amministrazione, il controllo contabile è affidato ad un **organo esterno alla società**, che affianca i due inediti organi di riferimento previsti per le Spa, vale a dire il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza; il nuovo organo che attrae su di sé tutte le mansioni finora svolte dal Collegio sindacale e parte di quelle spettanti ai soci.

Al Consiglio di sorveglianza spettano tutte le competenze del Collegio sindacale, tranne una: l'esercizio dell'attività di controllo contabile che dovrà essere affidata ad un organo esterno alla società.

Il Consiglio di sorveglianza esercita il controllo contabile secondo le disposizioni dettate dagli articoli 2409-bis, 1° e 2° comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies e 2409-sexies, in quanto compatibili (art. 2409-quinquiesdecies).

Mentre nel sistema tradizionale è possibile in certi casi che il Collegio sindacale svolga anche il controllo contabile (art. 2403, comma 2, che rinvia

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.

⁵ “Art. 2434-bis. (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio).

Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.”.

all'art. 2409-bis, comma 3), ciò non è mai possibile nel sistema di amministrazione dualistico ⁶.

Tutte le società che adottano il sistema dualistico sono assoggettate, senza eccezione, al **controllo contabile di un revisore** (persona fisica o società di revisione), iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nel caso di società che fa ricorso al capitale di rischio, il controllo è demandato ad un revisore contabile o a una società di revisione (Cfr. art. 2409-bis).

Dunque, salva questa eccezione, le società che si avvarranno del sistema dualistico potranno delegare anche il controllo contabile allo stesso Consiglio di sorveglianza.

Tale previsione normativa è inderogabile. A differenza di quanto previsto per il sistema classico, ove i soci possono introdurre regole statutarie diverse, qui nessuna autonomia viene riconosciuta ai soci.

Chi nomina l'organo di controllo?

L'articolo 2364-bis, comma 1, n. 5, sancisce che nella Spa con Consiglio di sorveglianza, la nomina del revisore spetta all'assemblea dei soci.

D. L'assemblea dei soci

Il sistema dualistico attua un modello in cui le più importanti funzioni dell'assemblea ordinaria, che nel modello tradizionale spettavano ai soci e, quindi, alla proprietà, sono attribuite ad un organo professionale quale è il Consiglio di sorveglianza.

Si tratta di un sistema – come si fa rilevare nella Relazione - in cui *“alla proprietà spetta solo stabilire le linee del programma economico della società (.....) e le modifiche di struttura della società (.....), oltre alla nomina del consiglio di sorveglianza”*.

Con questi limiti, il modello dualistico è quindi “il modello di amministrazione che più si realizza la dissociazione tra proprietà (dei soci) e potere (degli organo sociali), e che è particolarmente adatto a società in cui la gestione sia affidata a managers autonomi e con poche interferenze dei soci”.

L'assemblea viene, in sostanza, svuotata delle sue tradizionali prerogative.

Tenuto conto del ruolo attribuito al Consiglio di Sorveglianza, compete all'Assemblea dei soci il potere:

- a) di nominare e revocare i Consiglieri di Sorveglianza,
- b) di deliberare sulla responsabilità dei medesimi;
- c) di determinare il compenso ad essi spettante (se non indicato nello statuto);
- d) di deliberare sulla distribuzione degli utili (una volta che il Consiglio di sorveglianza abbia approvato il bilancio);
- e) di nominare il soggetto cui è demandato il controllo contabile.

E. L'azione di responsabilità

L'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri di gestione, come nel sistema tradizionale, è promossa dalla società dai soci ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis C.C.

⁶ Da un lato l'art. 2409-terdecies, lett. c) attribuisce al Consiglio di sorveglianza le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 2403, dall'altro l'art. 2409-quinquiesdecies, nel richiamare le norme applicabili al controllo contabile nel sistema dualistico, omette proprio il richiamo al comma 3 dell'art. 2409-bis.

Può essere anche proposta a seguito di deliberazione del Consiglio di sorveglianza e può essere decisa ed esercitata dal Consiglio di sorveglianza entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

In base all'articolo 2409-decies C.C., il Consiglio di sorveglianza può rinunciare all'esercizio dell'azione o transigerla, purchè la rinuncia o la transazione siano approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di sorveglianza e purchè non si oppongano i soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale (o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno il 5% o la diversa misura prevista nello statuto).

In ogni caso, la rinuncia all'azione da parte della società o del Consiglio di sorveglianza non pregiudica l'esercizio dell'azione sociale da parte dei soci ex articolo 2393-bis, da parte dei creditori sociali o da parte degli organi concorsuali in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria.

Le novità introdotte dalla riforma societaria consentono di ritenere che la responsabilità dei membri del Consiglio di gestione trova fondamento non già nell'appartenenza in sé al Consiglio, ma nel fatto che essi hanno esercitato le funzioni gestorie, o compiendo, direttamente, da soli o unitamente agli altri componenti del Consiglio l'atto produttivo di danno per la società e per i creditori, ovvero hanno omesso quanto nelle loro possibilità per evitarlo.

Ciò viene, del resto, confermato dallo stesso articolo 2409-terdecies, comma 3, C.C., secondo cui i componenti del Consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e sono responsabili insieme ai componenti del Consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

A differenza dei consiglieri di gestione, nelle norme afferenti i consiglieri di sorveglianza non vi è alcun riferimento agli articoli 2303, 2393-bis, 2394 e 2394-bis, sebbene tale questione possa essere risolta con il richiamo all'articolo 223-septies, comma 1, delle disposizioni di attuazione, che estende ai consiglieri di sorveglianza le norme dettate per gli amministratori e per i sindaci.

2.3. Il sistema monistico (*artt. 2409-sexiesdecies – 2409-nonesdecies*)

Il sistema monistico (modello di derivazione anglosassone) prevede un modello di amministrazione sostanzialmente uguale a quello tradizionale, pertanto, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, nominato dall'assemblea.

Il controllo legale è di competenza del Comitato per il controllo sulla gestione, eletto dal Consiglio di amministrazione.

Le principali differenze consistono nella **impossibilità di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico e nella eliminazione del Collegio sindacale**; quest'ultimo è sostituito dal **"Comitato per il controllo sulla gestione"**, nominato dal Consiglio di amministrazione al suo interno e composto da amministratori non esecutivi che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per sindaci, devono avere almeno un componente scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia (art. 2409-octiesdecies, 3^a comma).

Dunque, rispetto al passato, due sono le novità più importanti:

- a) *non è più possibile nominare un amministratore unico;*
- b) *viene eliminato il collegio sindacale, che viene sostituito dal comitato per il controllo sulla gestione.*

Nel caso si adotti il sistema monistico la società verrà ad assumere la seguente articolazione organica:

- a) **l'assemblea dei soci**, con compiti di nomina dell'organo amministrativo e di approvazione del bilancio;
- b) il **consiglio di amministrazione**, nominato dall'assemblea, con compiti gestionali;
- c) il **comitato di controllo sulla gestione**, con compiti di controllo di legalità e di corretta amministrazione;
- d) il **revisore contabile o la società di revisione**, con funzioni di controllo contabile.

Nelle società che adotteranno il sistema monistico, non vi sarà alcun organo espressamente delegato a verificare la corretta gestione della società, né il rispetto della legge e dello statuto, aspetti sui quali i soci e i terzi dovranno fare affidamento unicamente sulle qualità morali e manageriali dei soli amministratori.

Detti controlli potranno tuttavia essere attribuiti, come vedremo, al Comitato per il controllo sulla gestione, ma ciò potrà essere fatto unicamente dal consiglio di amministrazione, e cioè dallo stesso organo assoggettato a controllo.

Esiste ancora molta incertezza su quali società potranno adottare questo sistema di amministrazione. In verità è abbastanza difficile conciliare la nostra mentalità e le nostre abitudini con un sistema che prevede l'individuazione dei controllori (i membri del Comitato di controllo della gestione) nell'ambito dello stesso organo (Consiglio di amministrazione) che deve essere controllato dal Comitato di controllo sulla gestione.

In altri termini, il sistema monistico si fonda sull'attribuzione a determinati soggetti, componenti dell'organo amministrativo, di una duplice veste: quella, appunto, di veri e propri **amministratori** (seppur non esecutivi), e quindi partecipi delle scelte gestionali della società, e quello di **controllori** di quelle stesse scelte.

Il sistema monistico potrebbe essere adottato, per esempio, da tutte le multinazionali che, abituate ad usarlo in altri ordinamenti, lo potrebbero trasferire in Italia.

Pensiamo che ci vorrà ancora molto tempo prima che vengano assimilati i vantaggi dei modelli dualistico e monistico.

2.3.1. L'organo di amministrazione: il Consiglio di amministrazione

Nel sistema monistico l'amministrazione della società e la gestione dell'impresa è affidata ad un **Consiglio di amministrazione** dei cui componenti, **almeno un terzo** devono essere in possesso:

- a) dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, primo comma, e
- b) se lo statuto lo prevede, anche dei requisiti previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati (art. 2409-septiesdecies C.C.).

Non è pertanto prevista la nomina di un organo monocratico, ma deve trattarsi necessariamente di un organo collegiale.

Al consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione dello statuto, spetta la **determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato di controllo sulla gestione.**

2.3.2. L'organo di controllo: il Comitato per il controllo sulla gestione

A. La nomina e la cessazione

Nelle società che statutariamente opteranno per il sistema monistico di amministrazione e controllo, l'attività di controllo sulla gestione spetterà al Comitato per il controllo sulla gestione, i cui componenti dovranno essere eletti, salvo diversa disposizione dello statuto, dal Consiglio di amministrazione.

Questo organo è dunque costituito all'interno del Consiglio di amministrazione ed è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e di requisiti di indipendenza, e cioè gli stessi requisiti di indipendenza che la legge prescrive per il collegio sindacale nel sistema classico.

Non possono essere membri del comitato esecutivo e non possono avere deleghe o cariche particolari o funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato **non può essere inferiore a tre**, mentre nelle società chiuse **non potrà essere inferiore a due.**

Non sono previsti membri supplenti.

Almeno uno dei componenti del Comitato deve essere scelto fra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

La nomina, come si è detto, viene fatta dal Consiglio di amministrazione ma lo statuto potrebbe attribuirle all'assemblea dei soci.

L'assemblea provvede ad eleggere tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, compresi quelli idonei a far parte del comitato di controllo, se lo statuto lo prevede.

In caso di **cessazione dalla carica** di uno dei componenti del Comitato per qualsiasi causa, alla sostituzione provvederà, senza indugio, il consiglio di amministrazione, scegliendo nell'ambito dello stesso consiglio i sostituti dotati dei requisiti richiesti.

Qualora ciò non fosse possibile (*per esempio*: perché a tutti i membri del consiglio è stata attribuita una determinata delega o perché è venuto meno il membro del comitato di controllo iscritto nel Registro dei revisori contabili e all'interno del consiglio non vi sono altri soggetti dotati dello stesso requisito) gli amministratori coopteranno il nuovo membro fra i soggetti esterni al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386 C.C. (art. 2409-octiesdecies, comma 5).

Da notare, a tale proposito, che la cessazione dalla carica di componente il Comitato per il controllo sulla gestione non determina la cessazione anche dalla carica di amministratore, essendo da ritenersi ammissibile la cessazione dalla prima e il mantenimento della seconda.

B. I compiti e il funzionamento

Molto diverse risultano le funzioni delegate al Comitato per il controllo sulla gestione rispetto a quelle attribuite al Collegio sindacale e al Consiglio di sorveglianza.

Ai sensi dell'articolo 2409-octiesdecies, comma 6, il Comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente, senza tuttavia che di esso vengano precisati i poteri;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Al Comitato per il controllo sulla gestione si applicano, altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, 1, 3 e 4 comma ⁷; 2405, 1 comma ⁸ e 2408 ⁹ C.C. Dunque, il comitato funziona con l'osservanza delle regole dettate per il funzionamento del Collegio sindacale, con esclusione di quelle che prescrivono la decadenza del sindaco che non partecipi alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo. Questa decadenza viene esclusa perché, essendo il membro del comitato di controllo anche componente del consiglio di amministrazione, la sua assenza dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione non può essere sanzionata, così come non è sanzionata in generale l'assenza dalle assemblee e dal consiglio suddetti dei componenti di quest'ultimo.

Al Comitato spetta il **controllo sulla gestione** della società ed anche quello contabile, salva diversa disposizione dello statuto, il quale può attribuire quello contabile ad un revisore iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

Ricordiamo che nelle società che fanno ricorso al mercato dei capitali il controllo contabile deve essere affidato ad un revisore o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.

⁷ “Art. 2404. (Riunioni e deliberazioni del collegio).

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.

2. (Omissis)

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

4. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e **delibera a maggioranza assoluta dei presenti**. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso”.

⁸ “Art. 2405. (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).

1. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

2. (Omissis)

⁹ “Art. 2408. (Denuncia al collegio sindacale).

1. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

2. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione”.

Il Comitato di controllo funziona al pari del Consiglio di sorveglianza.

L'azione di responsabilità sociale contro i membri del comitato di controllo è regolata dalle stesse norme che disciplinano la medesima azione contro i sindaci.

La **durata in carica** del Comitato di controllo coincide con quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Il Comitato per il controllo sulla gestione sarà chiamato a trascrivere su un apposito libro (Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione) la **rendicontazione delle proprie adunanze e delle proprie deliberazioni**, che dovranno svolgersi almeno ogni 90 giorni.

La riunione, così come previsto anche per tutti gli altri organi di controllo e a patto che lo statuto lo consenta indicandone le modalità, potrà svolgersi anche attraverso l'ausilio di mezzi telematici.

Il Comitato per il controllo sulla gestione, così come il Consiglio di sorveglianza, non potrà assolvere ai controlli di tipo contabile, per cui nel modello monistico, così come in quello dualistico, sarà obbligatoria la nomina di un revisore esterno delegato a svolgere tali controlli.

C. I poteri

I concreti poteri attribuiti al Comitato per il controllo sulla gestione, data la scarsa presenza di disposizioni, appaiono molto incerti.

A tale proposito è, in ogni caso, da tener presente quanto si stabilisce all'articolo 223-bis, delle disposizioni transitorie e di attuazione, dove si stabilisce testualmente:

“1. Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista.

2. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi”.

Luciano De Angelis ¹⁰ fa notare che tale interpretazione estensiva appare difficilmente utilizzabile laddove le specifiche norme sul comitato di controllo omettono deliberatamente di richiamare le norme equivalenti in materia di collegio sindacale. Il 7° comma dell'articolo 2409-octiesdecies, laddove voleva richiamare, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti al collegio sindacale, lo ha, infatti, espressamente fatto, richiamando, in particolare, il 1°, il 3° e il 4° comma dell'articolo 2404, il 1° comma dell'articolo 2405 e l'intero 2408. L'omissione degli altri lascia propendere per una mancata applicabilità degli stessi.

Salvo una diversa disposizione dello statuto, la sfera dei controlli delegati al comitato per il controllo sulla gestione, nel sistema monistico, appare diversa

¹⁰ “Poteri light al comitato di controllo”, in ItaliaOggi, 17 aprile 2003, pag. 34.

e più limitata rispetto a quella propria del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza.

2.3.3. L'azione di responsabilità

In ordine alla responsabilità dei componenti il Consiglio di amministrazione e dei membri del Comitato di controllo manca una disciplina specifica, mentre il legislatore richiama espressamente tutte le norme relative alla responsabilità degli amministrazioni (art. 2409-noviesdecies, comma 1, C.C.).

2.3.4. La revisione contabile

Come abbiamo visto, il Comitato di controllo ha in sostanza gli stessi compiti che, nel sistema classico, ha il Collegio sindacale. Pertanto, qualora si adotti, il sistema monistico, il controllo contabile sulla società dovrà essere necessariamente esercitato da un Revisore contabile iscritto nel Registro dei revisori contabili o da una società di revisione.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile può essere affidato solo ad una società di revisione.

In sostanza, mentre nel sistema classico o tradizionale al Consiglio di amministrazione (o all'amministratore unico) si affianca un distinto organo di controllo (il Collegio sindacale), e nel sistema dualistico al Consiglio di gestione si affianca un distinto organo di controllo (Consiglio di sorveglianza), nel sistema monistico l'organo di controllo (il Comitato di controllo sulla gestione) è ricavato dall'interno del Consiglio di amministrazione, anzi è addirittura nominato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno.

3. I modelli di amministrazione e di controllo nelle Srl

3.1. Premessa

Tra i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge-delega n. 366/2001, l'art. 3 indicava il riconoscimento di un'ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società, agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità.

Al comma 1, lett. c) si prevedeva la *“la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi”*.

Da queste premesse ne derivava la piena libertà dei soci di non prevedere l'organo assembleare e/o l'organo amministrativo, affidando la gestione dell'impresa ad accordi tra i soci, ferma restando la necessità di assicurare la certezza in ordine alla rappresentanza legale ed ai poteri dei legali rappresentanti.

La Srl, attraverso l'esplicazione dell'autonomia statutaria, può modellare la forma di amministrazione nel modo voluto dai soci.

Un passaggio rilevante nella confezione dell'atto costitutivo è senz'altro quella dell'opzione per i sistemi possibile governance e per la distribuzione delle competenze fra i soci e gli amministratori.

All'articolo 2462, comma 2, n. 7, si stabilisce infatti che nell'atto costitutivo vanno indicate le norme relative al funzionamento della società, prevedendo quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza.

All'articolo 2475 si prevede che l'amministrazione possa essere affidata ad uno o più soci, nominati con decisione dei soci assunta ai sensi dell'art. 2479.

All'articolo 2479 viene stabilito che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, norme che, rappresentando l'estrinsecazione del carattere personalistico conferito dal legislatore alla Srl, consentono di distribuire competenze gestorie tra i semplici soci e l'organo amministrativo.

La novità di maggiore rilevanza è che la scelta del sistema di governance è rimessa integralmente all'autonomia statutaria e può spingersi, secondo alcuni commentatori, fino all'estremo limite di non prevedere alcun ufficio amministrativo vero e proprio e di non disciplinare la nomina degli amministratori, con la conseguenza che, in caso di effettivo silenzio dell'atto costitutivo, su tale ultimo punto non sembra esservi altra soluzione che quella di riconoscere la spettanza dell'amministrazione a tutti i soci riuniti o meno in assemblea.

Dell'amministrazione della società e dei controlli se ne parla negli articoli dal 2475 al 2478-bis.

Nelle Srl l'amministrazione è riservata ai soci, salvo una diversa disposizione dettata dallo statuto. L'amministrazione potrà essere affidata anche ai soci, ma soltanto in presenza di esplicita previsione nell'atto costitutivo.

Gli amministratori, in questo modello, si distinguono dall'assemblea dei soci. Tuttavia lo statuto può derogare a questo modello stabilendo che la gestione dell'impresa spetti a tutti i soci in maniera congiunta o disgiunta. In questo caso i soci provvedono direttamente sia a gestire l'impresa che a regolare l'attività societaria.

Come vedremo, è stata fatta finalmente chiarezza sui co-amministratori; la riforma consente espressamente di affidare l'amministrazione ai soci e quindi agli amministratori con firma congiunta o disgiunta.

La riforma, come vedremo meglio più avanti, contrappone un modello collegiale perfetto, quello dell'assemblea – che rimane obbligatorio in casi limitati – ad un sistema non collegiale di stampo schiettamente personalistico ove l'unico limite è quello di assicurare una documentazione scritta sull'argomento delle decisioni e sul consenso dei soci.

3.2. Amministrazione della società (artt. 2475 – 2476 C.C.)

La riforma del diritto societario prevede per la struttura dell'organo amministrativo nelle Srl numerose innovazioni, lasciando **ampia autonomia decisionale ai soci**.

L'atto costitutivo, a differenza delle società per azioni (art. 2328, comma 2, n. 9), si può limitare ad indicare *“le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile”* (art. 2463, comma 2, n. 8).

In ogni caso, nulla vieta che l'atto costitutivo predetermini il numero esatto degli amministratori o preveda un numero minimo e massimo.

Per quanto riguarda i dati anagrafici degli amministratori, per espressa previsione di cui al comma 2 dell'art. 2475, si applica il comma 4 dell'art.

2383, per cui gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese "indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, ...".

Non vi sono, come in precedenza, previsioni di durata della carica e si può scegliere tra:

- a) **amministratore unico**;
- b) **organo amministrativo pluripersonale di natura collegiale** (consiglio di amministrazione);
- c) **organo amministrativo pluripersonale di natura non collegiale** (una pluralità di amministratori), che, a sua volta, potrà scegliere tra l'agire disgiunto, l'agire congiunto o l'agire congiunto per determinate operazioni e disgiunto per altre.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2475, quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che l'amministrazione sia affidata **disgiuntamente oppure congiuntamente**; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257¹¹ e 2258¹².

Questa disciplina rende, naturalmente, inutile la previsione di una delega di poteri dal consiglio ad uno o più dei suoi membri (amministratore delegato o comitato esecutivo), essendo possibile graduare congiunzione o disgiunzione di poteri amministrativi, come nelle società di persone.

Resta, infine, da rilevare l'obbligo secondo cui, in mancanza di diversa disposizione statutaria, a comporre l'organo amministrativo devono essere chiamati i soci.

Lo statuto della Srl può anche consentire che, pur scegliendo il sistema del consiglio di amministrazione, l'organo non agisca con modalità "collegiali", cioè adottando decisioni a seguito della riunione dei suoi componenti.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate "**mediante consultazione scritta**" oppure "**sulla base del consenso espresso per iscritto**" (art. 2475, 4 comma C.C.)¹³. In questo caso, pertanto, non occorre convocazione, riunione, discussione, deliberazione e verbalizzazione; sarà sufficiente che "dai documenti sottoscritti dagli amministratori" risultino con

¹¹ **Art. 2257 - Amministrazione disgiuntiva**

[1] Salvo di versa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

[2] Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.

[3] La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

¹² **Art. 2258 - Amministrazione congiuntiva**

[1] Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

[2] Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

[3] Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

¹³ Non è facile cogliere la differenza tra "consultazione scritta" e "consenso espresso per iscritto". Probabilmente, come fanno notare alcuni commentatori, la "consultazione scritta" consiste nella sottoposizione da parte di un amministratore agli altri di una proposta di decisione ben definita ed immodificabile, che si riterrà accolta quando verrà sottoscritta dalla maggioranza degli amministratori. Mentre il "consenso espresso per iscritto" indicherebbe ogni altra ipotesi in cui da una o più dichiarazioni scritte risulti che su una certa decisione si è formato il consenso della maggioranza degli amministratori.

chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della maggioranza degli amministratori (art. 2475, comma 4).

Lo statuto deve in questo caso prevedere e disciplinare le modalità con cui "consultazioni" e "consensi" devono verificarsi, per evitare contestazioni e incertezze.

Da qui si nota già la singolarità della norma: vi è un consiglio di amministrazione che può operare non con il metodo collegiale.

A proposito **dell'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva** c'è da rilevare che si tratta di un caso assai singolare di amministrazione pluripersonale che funziona talora come consiglio di amministrazione e talora no.

Mentre l'amministrazione congiuntiva non sembra dar luogo a particolari problemi, l'applicazione dell'art. 2257 in caso di clausola di amministrazione disgiuntiva potrebbe creare qualche problema, tanto che qualche commentatore arriva a sconsigliare l'adozione statutaria della regola dell'amministrazione disgiuntiva, considerato anche l'alto rischio di operazioni avventate compiute da un singolo amministratore all'insaputa degli altri.

Un'ultima annotazione riguarda il fatto che, mentre la disciplina attuale prevede numerosi richiami alla disciplina dettata per le Spa, la nuova normativa molte di queste norme non sono più richiamate e quindi è, quindi, lecito chiedersi se è legittimo riferirsi ancora alla normativa dettata per le Spa o se è necessario ricorrere ad una disciplina statutaria che sopperisca alla lacuna legislativa almeno nelle seguenti materie:

- a) nomina del presidente del consiglio di amministrazione e determinazione dei suoi poteri e compiti;
- b) cause di ineleggibilità alla carica di amministratore;
- c) revocabilità degli amministratori e loro diritto al risarcimento dei danni in assenza di giusta causa;
- d) procedura nel caso di cessazione degli amministratori, effetti della cessazione, procedura di sostituzione;
- e) clausola "*simul stabunt simul cadent*";
- f) procedura deliberativa del consiglio di amministrazione (formalità di convocazione, possibilità di riunioni a distanza, quorum costitutivo e deliberativo, ecc.);
- g) compensi degli amministratori;
- h) divieto di concorrenza.

3.3. La rappresentanza della società

Anche in merito alla **rappresentanza della società** ci sono novità radicali. Mentre nel sistema attuale gli amministratori potevano trovare nello statuto limiti ai propri poteri e comunque non potevano che compiere solo "gli atti che rientrano nell'oggetto sociale"; nel nuovo sistema subentra un panorama normativo caratterizzato dalla norma secondo la quale "**gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società**" (art. 2475 bis, comma 1 C.C.). Questo sta a significare che la società ha una capacità giuridica "generale" e che quindi l'amministratore può compiere qualsiasi tipo di attività giuridica senza tema di invalidità. Sarà solo un problema di responsabilità verso la società nello stabilire se l'attività compiuta fosse o meno favorevole per la società e in linea con il suo oggetto sociale.

3.4. Ripartizioni di competenze tra amministratori e soci

La normativa attuale prevede a tale proposito una ripartizione assai netta, poiché all'organo amministrativo spettano compiti di gestione della società in vista del perseguimento dell'oggetto sociale, mentre all'assemblea ordinaria dei soci competono nomine, bilancio, compensi e azioni di responsabilità e all'assemblea straordinaria spettano le modifiche statutarie e le nomine dei liquidatori.

Con la nuova normativa il panorama cambierà radicalmente, attribuendo all'autonomia statutaria la definizione di quelle operazioni di natura gestoria che è meglio che siano attratte nel consenso dei soci piuttosto che nell'organo amministrativo.

L'articolo 2463, n. 7 prevede che nello statuto debbano essere indicate *“le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza e la ripartizione di competenze tra soci e amministratori”*.

L'articolo 2475, comma 5, dispone che sono, in ogni caso, di **competenza del consiglio di amministrazione** la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale.

L'articolo 2479, comma 1, sancisce che *“I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”*.

Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, in ogni caso, **sono riservate alla competenza dei soci:**

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, esso viene redatto con la partecipazione di tutti i soci, qualunque sia la forma della loro gestione.

La sua approvazione esplicita non occorre se tutti i soci hanno concordemente redatto il documento.

Nel caso, invece, il bilancio sia stato approvato a maggioranza, i soci dissenzienti o astenuti sono legittimati ad impugnare la relativa decisione di approvazione entro tre anni dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Normativa di tutt'altro tenore viene invece dettata per le Spa all'articolo 2380 bis, comma 1, dove si stabilisce che *“Gli amministratori hanno l'esclusiva responsabilità della gestione dell'impresa e compiono tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”*.

3.5. Il metodo collegiale

La riforma, come abbiamo detto, contrappone un **modello collegiale** perfetto, quello dell'assemblea – che rimane, come vedremo, obbligatorio in casi limitati – ad un **sistema non collegiale** di stampo schiettamente personalistico ove

l'unico limite è quello di assicurare una documentazione scritta sull'argomento delle decisioni e sul consenso dei soci.

Secondo quanto stabilito dal 3° comma dell'art. 2479 C.C. "L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto" (metodo non collegiale). Le decisioni dei soci dovranno essere obbligatoriamente adottate mediante deliberazione assembleare (metodo collegiale) nei seguenti casi:

- f) qualora l'atto costitutivo non contenga la previsione del metodo collegiale, di cui al 3° comma dell'art. 2479;
- g) nel caso di modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2480 C.C.);
- h) nel caso siano intraprese operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) nel caso, a seguito di perdite, debba essere deliberata la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate (art. 2482-bis, comma 4 C.C.);
- j) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-*bis*

Il legislatore ha voluto, in questo modo, assicurare l'adozione del metodo assembleare, maggiormente garantista, per tutte le decisioni di particolare importanza e delicatezza.

3.6. Controllo legale dei conti (art. 2477 C.C.)

Per le S.r.l. è prevista la nomina di un collegio sindacale o di un revisore, che vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, a cui è affidato il controllo contabile.

La nomina del collegio sindacale **è obbligatoria quando la SRL ha un capitale superiore a 120.000 euro.**

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi la società ha superato almeno due dei limiti stabiliti dall'articolo 2435-bis:

- a) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 3.125.000 euro;*
- b) *ricavi di vendite e prestazioni pari a 6.250.000 euro;*
- c) *media dei dipendenti durante l'esercizio pari a 5° unità.*

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

In questi casi al collegio sindacale si applicano le disposizioni dettate in tema di Spa.

La riforma **non prevede il controllo sulla gestione**, sia perché la normale modesta compagine societaria ne consente ai soci l'esercizio diretto, avvalendosi del riconosciuto potere di accesso, anche per il tramite di professionisti di fiducia, ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione; sia perché, quando la gestione dell'impresa è svolta da tutti i soci, non avrebbe alcun senso un controllo sulla loro gestione.

4. La delega del potere gestorio

4.1. Il procedimento di costituzione della delega

Anche in materia di delega del potere gestorio il legislatore, accanto a delle modifiche marginali, ha introdotto delle novità importanti apportando precisazioni e accogliendo soluzioni interpretative consolidate.

Il secondo comma dell'art. 2381, riprendendo la regola già contenuta nella precedente formulazione di tale norma, dispone che *“se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ...”*

Uguale disciplina trova applicazione nel sistema monistico, per effetto del richiamo all'art. 2381 fatto dall'art. 2409-noviesdecies.

Più incerto appare il discorso con riferimento al sistema dualistico; infatti, se da un lato l'art. 2409-novies, primo comma, dispone che il Consiglio di gestione *“può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti”*, dall'altro, non viene richiamato il secondo comma dell'art. 2381, ma i soli terzo, quarto e quinto comma.

Ciò potrebbe far pensare che, con riferimento a tale modello di amministrazione e di controllo, non sia necessario il presupposto della clausola statutaria o della deliberazione di autorizzazione della delega.

Nel caso si ritenesse che tale autorizzazione sia pur sempre necessaria, si porrebbe – secondo Oreste Cagnesco¹⁴ – il problema dell'attribuzione di tale competenza all'assemblea o al Consiglio di sorveglianza.

Spettano al Consiglio di amministrazione o al Consiglio di gestione la scelta relativa all'eventuale utilizzo dello strumento della delega, la determinazione delle competenze delegate, le modalità della delega, la nomina dei delegati.

Il legislatore della riforma ha definitivamente chiarito che l'assunzione della qualifica di amministratore delegato risulta essere il punto di arrivo di una fattispecie a formazione progressiva. Per aversi amministratore delegato occorre, in altre parole, il soddisfacimento di **tre distinti momenti**:

- 1) un'autorizzazione da parte dei soci (o per delibera assembleare o per espressa previsione statutaria);
- 2) una delibera consigliare che implichi il rilascio della delega (individuazione del soggetto delegato, contenuto della delega, la durata, le modalità di esercizio della delega) (art. 2381, comma 3, C.C.)
- 3) l'accettazione della carica da parte del prescelto.

4.2. Le attribuzioni delegabili

Per quanto riguarda l'oggetto della delega, al terzo comma dell'art. 2381 si stabilisce che il Consiglio di amministrazione *“determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega”*.

Il primo rilievo da fare è che le **competenze non delegabili**, stando ai richiami effettuati al quarto comma dell'art. 2381, si sono arricchite con la previsione della non conferibilità delle attribuzioni consiliari relative:

- a) **all'emissione di obbligazioni convertibili;**
- b) **alla redazione del progetto di fusione e di scissione.**

¹⁴ Brevi note in tema di delega di potere gestorio nelle società di capitali, in *Le Società*, n. 6/2003, pag. 801 e ss.

Queste si vanno ad aggiungere a quelle previste già dalla normativa vigente, e precisamente:

- a) alla redazione del bilancio;
- b) all'aumento del capitale sociale;
- c) alla riduzione del capitale sociale per perdite;
- d) alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

4.3. Le responsabilità dei delegati

Altri due rilievi importanti sono quelli che si desumono dai commi 3 e 5 dell'articolo 2381.

Primo: il Consiglio di amministrazione "**valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società**".

Secondo: gli organi deleganti "**curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa**".

Per inciso, ricordiamo che analoga disposizione viene dettata all'art. 2403 a proposito del Collegio sindacale, il quale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza "*dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società*".

Si tratta indubbiamente di una innovazione di notevole interesse e di grande rilievo laddove si afferma che spetta agli organi delegati:

- a) curare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e
- b) valutare se tale assetto è "*adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa*";
- c) esaminare, quando elaborati, i piani strategici, industriali e finanziari;
- d) riferire, con la periodicità fissata dallo statuto (almeno ogni sei mesi), ai deleganti e all'organo interno di controllo sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile sua evoluzione nonché sulle maggiori operazioni, per caratteristiche o dimensioni, compiute dalla società e dalle sue eventuali controllate.

Gli amministratori delegati hanno, dunque, un dovere di costante informazione nei confronti del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo sulla gestione (Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza, Comitato per il controllo sulla gestione).

Questa circolazione di informazioni tra delegati e deleganti si mostrerà cruciale per il dimensionamento dell'ambito di eventuale responsabilità dei deleganti.


4.4. Limiti di applicabilità alla società a responsabilità limitata


Come si è già osservato, il legislatore non prevede tale istituto per la società a responsabilità limitata.


In questo tipo di società, in ordine al funzionamento dell'organo gestorio pluripersonale, sono presenti vari modelli. Amministrazione disgiuntiva, amministrazione congiunta, consiglio di amministrazione.

La presenza di questi modelli alternativi limita sicuramente l'ambito di operatività della delega, anche se sicuramente è compatibile con il consiglio di amministrazione.

TAVOLE RIASSUNTIVE









IL CONFRONTO


SISTEMA CLASSICO



SISTEMA DUALISTICO




SISTEMA MONISTICO




GESTIONE E CONTROLLO


SISTEMA CLASSICO



SISTEMA DUALISTICO



SISTEMA MONISTICO



L'AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO NELLE SRL

Organo di amministrazione

- Amministratore unico,
- Organo pluripersonale di natura non collegiale;
- Organo pluripersonale di natura collegiale.

L'atto costitutivo può limitarsi a disporre che l'amministrazione della società sia affidata ad uno o più amministratori. In questo caso la nomina e la determinazione del numero è rimessa all'assemblea dei soci. Non viene fissata alcun termine di durata della carica.

Organo di controllo

E' previsto il solo controllo contabile.

Facoltativo

Si può scegliere tra Collegio sindacale e revisore esterno

Obbligatorio

Il controllo contabile è obbligatorio e va affidato al Collegio sindacale, salvo diversa disposizione statutaria.

Quando il capitale è superiore a 120.000 euro o quando si superano, per due esercizi consecutivi, due dei tre parametri di cui all'art. 2435-bis.